



SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA).

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Roma, l'**ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA)**, istituito con D.Lgs. 30/6/1994, n. 479 (in seguito denominato Istituto), Codice Fiscale n.97111500589, in persona del _____ e legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a _____ il _____, nominato con _____, domiciliato per la carica presso la Sede Centrale dell'Istituto, sita in Roma, Via San Nicola da Tolentino n. 5,

E

la _____ (in seguito denominata Banca), codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, (giusta procura speciale conferita dall'amministratore delegato e legale rappresentante della Banca _____ nato a _____ il _____, con atto a rogito del notaio _____ di _____ del _____, rep. n. _____;

PREMESSO CHE

- l'Istituto, in data _____, ha indetto una procedura di gara, ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e s.m. e i., avente ad oggetto l'espletamento del servizio di cui all'art. 1;
- l'Istituto, in data _____, in esito ai risultati di gara, ha aggiudicato l'appalto in argomento alla BANCA _____, che ha conseguito il maggior punteggio complessivo attribuibile ai sensi del bando di gara.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di cassa dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

La Banca dovrà assicurare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Istituto riferite ai movimenti di bilancio per circa € **1.200.000.000,00** (unmiliardoduecentomilionidieuro).

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto è fissata in 6 (sei) anni, senza possibilità di rinnovo tacito, con decorrenza **2 gennaio 2009** e con facoltà dell'Istituto di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi e senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte del Cassiere.

ART. 3 – MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE.

Nel corso del rapporto contrattuale, l'Istituto è legittimato a richiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio.

Qualora la Banca non ottemperi alle richieste avanzate, l'Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA.

I primi tre mesi di esecuzione del contratto di appalto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire all'Istituto una valutazione ampia e complessiva sull'espletamento del servizio.

Durante tale periodo l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere alla Banca l'integrazione dei servizi ove gli stessi dovessero non essere soddisfacenti rispetto alle esigenze dell'Istituto stesso.

In caso di mancato adeguamento, l'Istituto potrà procedere al recesso mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni da comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata a.r., con facoltà dell'Istituto di procedere all'esecuzione in danno nei confronti della Banca stessa, previa intimazione.

ART. 5 - GRATUITA' DEL SERVIZIO.

La Banca dovrà svolgere il servizio a titolo gratuito relativamente alla tenuta del conto, agli incassi ed ai pagamenti in qualunque modo eseguiti.

Nessun rimborso spese sarà richiesto dalla Banca all'Istituto e/o ai beneficiari dei pagamenti, per spese postali, per stampati, bollettari, ecc. Fanno eccezione i pagamenti eseguiti all'estero per i quali sarà riconosciuto alla Banca il rimborso delle spese vive (postali e swift), nonché il rimborso delle somme richieste dalle banche estere, purché accompagnate da debita documentazione.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.

Il servizio di cassa verrà svolto mediante operazioni di accredito e addebito di somme per conto dell'IPSEMA nelle città ove insistono la Direzione Generale e le Sedi compartimentali (Roma, Genova, Napoli, Trieste, Palermo).

Per lo svolgimento del servizio di cassa la Banca dovrà provvedere all'apertura di tanti conti correnti quante sono le sedi dell'Istituto.

I conti correnti accesi presso le Agenzie del luogo di domicilio fiscale delle Sedi Compartimentali dovranno avere una propria funzionalità di gestione rispetto al conto corrente principale, acceso presso la Sede Centrale di Roma, con un proprio conto a scalare al fine del calcolo degli interessi.

Tali conti correnti dovranno essere comunque collegati al conto principale della Sede Centrale al fine di determinare il saldo di cassa e consentire il rispetto del limite massimo di giacenza previsto dalla normativa sulla tesoreria unica.

Il servizio di cassa dovrà svolgersi nei locali della Banca nei giorni di apertura al pubblico degli uffici e con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela.

La Banca dovrà riconoscere sulle disponibilità dell'Istituto ed applicare sulle anticipazioni di cassa eventualmente richieste dall'IPSEMA i seguenti tassi di interesse: tasso annuale di interesse sulle giacenze depositate pari a Euribor a 3 mesi/360 +/- _____% (*in lettere* _____); tasso annuale di interesse a debito dell'Istituto pari a Euribor a 3 mesi/360 +/- _____% (*in lettere* _____).

ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.

▪ Riscossione delle entrate.

Le entrate dovranno essere riscosse dalla Banca sulla base di reversali di incasso numerate in ordine progressivo e munite del codice meccanografico del capitolo, rilasciate dall'IPSEMA a firme congiunte del Direttore Generale e del Direttore Centrale Economia, Finanze e Controllo di Gestione ovvero dei loro rispettivi sostituti, espressamente autorizzati. Per le riscossioni effettuate dalle Sedi compartimentali, l'Istituto, a mezzo lettera raccomandata a.r., a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore Centrale Economia, Finanze e Controllo di Gestione, comunicherà tempestivamente alla Banca i nominativi dei funzionari autorizzati a firmare le reversali di incasso, nonché ogni eventuale variazione di detti nominativi.

Per ogni somma riscossa la Banca rilascerà all'IPSEMA una contabile di accredito in duplice copia, numerata progressivamente.

L'IPSEMA delega la Banca ad incassare, previo chiaro accertamento del versante, del titolo e della causale, ogni somma spettante all'IPSEMA stesso, demandando alla Banca la facoltà di rilasciare, in sua vece, quietanza liberatoria.

La Banca non potrà rifiutare la riscossione di somme che fossero versate senza le relative reversali, ma dovrà dare comunicazione dell'incasso all'IPSEMA entro due giorni lavorativi a mezzo di ricevute provvisorie contenenti l'indicazione della causale di versamento e della valuta, chiedendo l'emissione delle corrispondenti reversali. In tal caso la Banca provvederà all'accredito degli importi a ricezione della reversale di incasso dell'IPSEMA attribuendo la stessa valuta indicata nella ricevuta provvisoria.

L'esazione delle somme dovrà intendersi fatta senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte della Banca, la quale non sarà tenuta ad intimare atti legali o richieste ai debitori né ad impegnare comunque la propria responsabilità nella riscossione, restando sempre a cura esclusiva dell'Istituto ogni azione legale o amministrativa per conseguire l'incasso.

La valuta che sarà applicata agli incassi sarà 1 (uno) giorno lavorativo.

▪ Pagamento delle spese.

La Banca provvederà all'effettuazione dei pagamenti disposti dall'Istituto esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento numerati in ordine progressivo e muniti del codice meccanografico del capitolo, rilasciati dall'IPSEMA a firme congiunte del Direttore Generale e del Direttore Centrale Economia, Finanze e Controllo di Gestione ovvero dei loro rispettivi sostituti, espressamente autorizzati. Per i pagamenti disposti dalle Sedi compartimentali, l'Istituto, a mezzo lettera raccomandata a.r., a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore Centrale Economia, Finanze e Controllo di Gestione, comunicherà tempestivamente alla Banca i nominativi dei funzionari autorizzati a firmare gli ordinativi di pagamento, nonché ogni eventuale variazione di detti nominativi.

Le reversali di incasso e i mandati di pagamento dovranno essere evasi dalla Banca entro 2 (due) giorni lavorativi.

La Banca non dovrà dare corso agli ordinativi di pagamento che non corrispondano alle disposizioni della presente convenzione ovvero che presentino correzioni o alterazioni, a meno che tali documenti non risultino debitamente convalidati dalle persone autorizzate alla firma.

Sulle reversali di incasso e ordinativi di pagamento sarà apposta, ove occorra, a cura dell'Istituto, l'indicazione del trattamento fiscale cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa e di entrata, con particolare riferimento alla legge sul bollo.

L'IPSEMA provvederà alla trasmissione delle reversali di incasso e degli ordinativi di pagamento esclusivamente a mezzo di appositi elenchi in duplice copia riportanti il saldo di cassa, con l'indicazione dell'intestatario e l'importo delle somme da riscuotere o pagare. Il documento originale, firmato secondo quanto previsto dal presente articolo, sarà trattenuto dalla Banca, mentre la copia sarà restituita all'Istituto debitamente firmata dalla Banca in segno di ricezione.

ART. 8 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI.

I mandati di pagamento dovranno riportare, oltre al numero d'ordine, l'indicazione dell'anno di esercizio, il cognome nome e qualità del creditore o di chi per esso sia legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, la somma lorda da pagarsi, l'oggetto, il luogo di pagamento, l'indicazione dei documenti e dei provvedimenti in base ai quali sono stati emessi. La Banca dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel mandato eseguendo il pagamento esclusivamente secondo le modalità descritte nello stesso.

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per la riscossione della somma e il rilascio della relativa quietanza, l'atto di procura o la sua copia autentica dovrà essere rimesso all'IPSEMA per essere allegato al mandato. Nei mandati successivi dovrà farsi menzione del mandato cui è stata unita la procura.

La documentazione relativa ai casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte del creditore deve essere rimessa all'IPSEMA a cura degli interessati. I mandati di pagamento, in tal caso, saranno intestati al rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore, e dovranno essere corredati della documentazione attestante le suddette qualità.

La Banca provvederà all'estinzione dei mandati di pagamento solo in presenza di disponibilità liquide nel conto corrente dell'Istituto.

I mandati di pagamento dovranno essere estinti secondo le seguenti modalità:

- a) accredito in c/c bancario anche a mezzo di stanza di compensazione. Sul mandato andrà apposta l'annotazione recante gli estremi dell'operazione, corredata di timbro e firma del cassiere;

b) accredito in c/c postale o mediante vaglia postale: la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale dovrà essere allegata alla copia del mandato da restituire all'Istituto;

c) pagamento per contanti: la Banca dovrà acquisire agli atti la regolare quietanza sottoscritta dal beneficiario o dal suo delegato. La delega dovrà essere allegata alla copia del mandato da restituire all'Istituto, unitamente alla quietanza. Gli ordinativi di pagamento non riscossi entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione dovranno essere estinti mediante l'emissione di un assegno circolare non trasferibile da inviare al domicilio del beneficiario a mezzo assicurata convenzionale.;

d) pagamento con assegno circolare non trasferibile: sull'assegno dovranno essere indicati luogo e data di nascita del beneficiario. Sulla relativa matrice dovrà essere riportato il numero del mandato e su quest'ultimo andrà apposta l'annotazione con gli estremi dell'operazione, corredata da timbro e firma del cassiere. La matrice dell'assegno (o il tabulato meccanografico) dovrà essere allegata alla copia del mandato da restituire all'Istituto;

e) altre forme di pagamento ritenute opportune dall'Istituto e che garantiscano celerità e sicurezza

La Banca dovrà garantire, per i pagamenti citati, il rispetto dei seguenti termini massimi:

- accredito in c/c bancario su piazza o fuori piazza: entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna del mandato;
- accredito in c/c postale o mediante vaglia postale: entro i due giorni lavorativi successivi a quello di consegna del mandato.
- pagamenti per contanti presso gli sportelli su piazza o fuori piazza della Banca: entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna del mandato;
- pagamento per contanti presso corrispondenti fuori piazza: entro due giorni lavorativi successivi a quello di consegna del mandato;
- pagamento con assegno circolare non trasferibile: spedizione dell'assegno, a mezzo assicurata convenzionale, entro i due giorni lavorativi successivi a quello di consegna del mandato;

L'Istituto non dovrà sostenere alcun costo né per l'emissione di assegni circolari da parte della Banca, né per l'invio degli stessi ai destinatari e per la sostituzione di assegni circolari risultati sottratti o smarriti per disservizi postali.

Nessun costo potrà essere addebitato ai beneficiari dei pagamenti. I beneficiari saranno avvisati direttamente dall'Istituto contestualmente alla consegna dei relativi mandati alla Banca.

La Banca, previa autorizzazione scritta dell'Istituto, in alternativa alla spedizione degli assegni per il tramite postale, ha la possibilità di utilizzare le proprie agenzie territorialmente competenti, per la consegna allo sportello degli assegni circolari ai beneficiari, previa comunicazione scritta agli stessi, predisposta ed inoltrata a mezzo posta prioritaria a cura della Banca.

In caso di mancata ricezione da parte del beneficiario di assegni circolari non trasferibili dovuto a qualsiasi evento (smarrimento, distruzione o trafugamento con incasso fraudolento) la Banca si impegna a rimettere gli assegni stessi entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dall'acquisizione delle relative dichiarazioni di mancata ricezione da parte dei beneficiari, rinunciando – nel caso in cui il titolo risulti illecitamente negoziato - ad eccepire nei confronti dell'Istituto, quale fonte di esonero da tale espressa obbligazione, la sussistenza di diverse convenzioni stipulate con altri istituti bancari o con Poste Italiane relative alla negoziazione stessa. Resta in ogni caso a carico della banca ogni onere relativo alle procedure di ammortamento degli assegni smarriti.

L'addebito sul conto corrente intrattenuto con la Banca avverrà con valuta del giorno di emissione del mandato.

I mandati relativi alle competenze dovute al personale dell'IPSEMA, nonché quelli soggetti a scadenze di legge o con specifica indicazione della valuta, dovranno essere evasi garantendo la valuta indicata dall'Istituto.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLA BANCA.

La Banca dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dalla presente convenzione, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.

La Banca dovrà, in particolare, tenere correntemente aggiornato:

- un giornale di cassa su cui registrare, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
- gli ordinativi finanziari, ordinati secondo la data di emissione.

La Banca ha l'obbligo di restituire all'Istituto gli originali delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento timbrati e riportanti gli estremi delle operazioni avvenute, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di estinzione, unitamente ad apposita distinta in unico esemplare.

Per i pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile la Banca ha l'obbligo, nel caso di mandati individuali, di indicare il numero dell'assegno nel mandato stesso e, nel caso di mandati collettivi, di fornire all'IPSEMA il tabulato con le indicazioni di tutti gli assegni emessi. L'Istituto darà il proprio benestare alla ricezione di tale documentazione mediante regolare comunicazione alla Banca a firma del funzionario incaricato della ricezione stessa.

La Banca procederà ogni tre mesi, o a scadenza più ravvicinata qualora l'IPSEMA lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle dell'Istituto. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi inestinti, saranno trasmessi all'Istituto in plico raccomandato entro il 15° giorno successivo al periodo di riferimento.

L'Istituto si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli sulla rispondenza del servizio prestato alle presenti prescrizioni. Qualora dovessero emergere inadempienze, la Banca dovrà provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla segnalazione dell'Istituto, fatta salva la facoltà dell'Istituto stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato.

ART. 10 – ULTERIORI MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Per la gestione del servizio la Banca utilizzerà un sistema integrato di procedure automatizzate che recepiscono le norme vigenti in materia, comprese quelle afferenti il sistema di Tesoreria unica.

La Banca si obbliga ad elaborare tutta la movimentazione giornaliera relativa all'Istituto con tempestività e precisione, rendendone rendiconto all'Istituto con immediatezza.

Le principali funzionalità gestite dalla procedura consentiranno:

- l'integrazione in tempo reale della contabilità finanziaria dell'Istituto (ordinativi e sospesi) direttamente con le procedure operative della Banca, senza ulteriori interventi manuali;
- l'esecuzione dei pagamenti per cassa su tutti gli sportelli della Banca sul territorio nazionale ("circolarità") e non solo presso lo sportello adibito al servizio di cassa, nonché il pagamento ai beneficiari attraverso i circuiti telematici della rete interbancaria;
- la gestione automatizzata degli incassi e dei pagamenti non assistiti da ordinativo (mandati e reversali), con creazione automatica dei sospesi e relativa codifica a livello generale (lettere contabili, estratti conto, ecc.) e successiva regolazione;
- la gestione degli "ordini di accredito" emessi a favore dei funzionari delegati con pagamento *on line* presso tutta la rete della Banca;
- la determinazione in automatico dei movimenti contabili connessi alla gestione dei rapporti con la Banca d'Italia (Tesoreria Unica);
- la rendicontazione giornaliera con elevato grado di dettaglio (indicazione analitica di tutti gli estremi dell'ordinativo, dei dati del beneficiario/debitore, di tutte le tipologie e causali di pagamento/incasso, degli estremi del conto corrente sulla Banca e/o corrispondenti);
- le rendicontazioni periodiche (quadro di raccordo, prospetto trimestrale dei flussi di cassa, ecc.) alle scadenze convenute nonché tutte le rendicontazioni riferite alla movimentazione dell'Istituto (ordinativi, sospesi) a richiesta dell'Istituto o degli organi vigilanti;
- la facoltà per l'Istituto di chiedere alla Banca informazioni sullo stato degli ordinativi e delle modalità e tempi di pagamento ai beneficiari, anche relativi ad esercizi pregressi.

La Banca, inoltre, si obbliga a riepilogare presso la Sede centrale dell'Istituto tutti i dati di tesoreria relativi all'esecuzione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso per conto delle Sedi periferiche dell'Istituto e a rendicontare le singole sedi periferiche dei movimenti dalle stesse originate.

La Banca si obbliga, altresì, alla gestione dei limiti di prelievo, presso qualsiasi sportello della propria rete, degli ordinativi di accredito a favore dei funzionari

delegati e di terzi, con segnalazione della disponibilità residua. La Banca si obbliga a garantire la gestione “cumulativa” di più ordini di accreditamento assegnati allo stesso funzionario delegato, che consenta l’utilizzo anche dei residui riferiti a precedenti ordini di accreditamento rimasti non utilizzati. I funzionari delegati potranno effettuare prelievi o pagamenti a favore di terzi mediante l’utilizzo di propri buoni o ordinativi, a valere su aperture di credito accese presso qualsiasi dipendenza della Banca.

La Banca si obbliga a rendicontare in tempo reale sull’utilizzo residuo il funzionario delegato nonché a produrre presso la Sede centrale dell’Istituto le informazioni di dettaglio dell’apertura di credito.

A richiesta dell’Istituto la Banca procederà alla stampa di un estratto conto delle movimentazioni per ogni funzionario delegato.

La Banca, a richiesta dell’Istituto, si impegna, inoltre, a rendere disponibili i seguenti strumenti di incasso e pagamento:

1. RID (Rapporti Interbancari Diretti) – disposizioni di incasso con addebito preautorizzato in conto corrente tramite presentazione su supporto magnetico o via filo.
2. MAV (Pagamento Mediante Avviso) Elettronico bancario – pagamento mediante avviso con presentazione su supporto magnetico o via filo.
3. RAV (Ruoli Mediante Avviso) Elettronico Bancario – per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

ART. 11 – DEPOSITO E CUSTODIA TITOLI.

La Banca si impegna ad assumere senza oneri il servizio di deposito a custodia dei titoli di proprietà dell’Istituto e di ogni altro valore che l’IPSEMA intenda affidargli, compresi i fondi comuni di investimento, e dovrà applicare quale compenso sulla compravendita di titoli le seguenti commissioni:

- BOT: ____% (_____);
- CCT/BPT: ____% (_____);
- altri titoli di stato ed obbligazioni varie: ____% (_____).

La Banca, esonerata dal prestare cauzione, è responsabile a norma di legge di tutti i valori, titoli e documenti ad esso affidati. Per l’accensione dei depositi cauzionali a favore dell’Istituto, la Banca si obbliga a tenere in custodia i titoli e valori di terzi nei modi indicati dall’Istituto con appositi ordinativi.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'IPSEMA.

In relazione a quanto previsto dall'art.40 della legge 30 marzo 1981 n. 119, dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni ministeriali applicative della materia, l'Istituto, all'inizio di ogni anno finanziario, comunicherà l'importo massimo delle disponibilità liquide detenibili presso la Banca, seguendone le variazioni.

L'IPSEMA rientra tra gli assoggettati a regime della Tesoreria Unica, nonché alle disposizioni del regolamento approvato con D.P.R. n. 97/2003.

ART. 13 – SERVIZI E PRESTAZIONI A FAVORE DELL'UTENZA E DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO.

Con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto, saranno regolate, sulla base dell'offerta tecnica presentata dalla Banca in sede di gara, le condizioni di maggior favore relative a servizi e prestazioni da applicare a favore dell'utenza e dei dipendenti dell'IPSEMA.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Istituto è tenuto a notificare per iscritto alla Banca gli eventuali reclami relativi ad inadempimenti nello svolgimento del servizio. La Banca è tenuta ad adottare prontamente tutte le misure necessarie per eliminare gli inconvenienti segnalati e si obbliga a rispondere di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nell'espletamento del servizio.

L'Istituto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, considererà il contratto risolto di diritto per colpa della Banca, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di inadempimento grave e reiterato da parte della Banca nello svolgimento del servizio e, in particolare, per inadempimento agli obblighi di cui agli artt.3, 6, 7,8, 9 e 10 del presente contratto.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI.

Sono a totale carico della Banca tutte le spese ed oneri fiscali relativi alla presente convenzione, compresi quelli per la sua registrazione.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

ART. 17 – RISERVATEZZA.

La Banca si obbliga a fornire dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m. e i.

L'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo sopracitato, fornisce in proposito la seguente informativa:

Fonte dei dati personali e giudiziari.

IPSEMA, con sede legale in Via S. Nicola da Tolentino, 5 -00187 Roma, rappresentata dal Presidente, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso di dati personali e giudiziari che riguardano gli interessati e da questi ultimi direttamente forniti.

Finalità del trattamento.

Tutti i dati personali e giudiziari vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti intrattenuti tra gli interessati e l'Istituto in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e regolamentari e per adempiere all'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, ad ogni incombenza strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

Modalità di trattamento.

Il trattamento dei dati personali e giudiziari avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 196/03.

Conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali e giudiziari a IPSEMA, da parte delle imprese partecipanti alle sopra citate procedure è:

- obbligatorio, in base a disposizioni di legge in materia di controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese, nonché in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale (legge n. 55/90);

Comunicazione dei dati.

I dati personali e giudiziari degli interessati potranno essere comunicati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all'esecuzione degli obblighi contrattuali:

- ad altre Amministrazioni, Enti pubblici o Autorità giudiziarie quando ciò sia previsto dalla legge o da regolamenti e nei limiti fissati dagli stessi per comunicazioni, notifiche, segnalazioni di dati, fatti e circostanze relativi all'adempimento del rapporto contrattuale, anche in relazioni ai dati forniti dall'interessato;
- a dipendenti e collaboratori esterni – in qualità di incaricati o responsabili – addetti alla funzione Contabilità Fornitori;
- a soggetti interni ed esterni - in qualità di incaricati o responsabili - che svolgano, per conto dell'Istituto, compiti tecnici, di supporto (in particolare: commissioni di collaudo, di volta in volta costituite, i cui nominativi saranno messi a disposizione degli interessati; servizi legali; servizi informatici);
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90 e s.m.

Diritti dell'interessato.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.

ART. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO.

Ai fini della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, l'Istituto elegge domicilio presso la propria Sede centrale sita in Roma, Via San Nicola da Tolentino 5, la Banca presso la propria Sede legale sita in .

ART. 19 – CLAUSOLA DI CHIUSURA.

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle clausole della stessa. Nessuna modifica avrà efficacia a meno che non sia espressamente approvata per iscritto dalle parti.

Le parti potranno, di comune accordo, apportare tutti i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile e di procedura civile.